

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE **concernente il prelevamento della tassa sui cani**

del 14 gennaio 2019

Il Municipio di Morcote richiama:

- la legge sui cani del 19 febbraio 2008 (8.3.1.2) ed il relativo Regolamento dell'11 febbraio 2009 (8.3.1.2.1);
- la modifica dell'Art. 4 della Legge sui cani, capoversi 2, 3 e 4, decretata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, entrata in vigore il 18.03.2014 alla scadenza del termine di referendum (BU 9/2014 del 31.01.2014, pag. 874);
- le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 18.04.2014;

ORDINA:

- Art. 1**
Campo d'applicazione
- La presente Ordinanza è applicabile a tutti i proprietari di cani (d'età superiore ai 3 mesi) residenti nel Comune di Morcote.
- Art. 2**
Tassa annuale
- ¹ Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 100.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Morcote.
- ² Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.
- ³ Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 Legge sui cani.
- Art. 3**
Debitore della tassa
- Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina sulla base delle disposizioni federali e cantonali in materia.
- Art. 4**
Modalità di riscossione
- ¹ La tassa è riscossa annualmente, viene notificata mediante trasmissione della polizza di pagamento e deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.
- ² Eventuali contestazioni sugli importi devono essere presentate al Municipio entro 15 giorni dalla ricezione.
- La decisione del Municipio, che una volta cresciuta in giudicato vale quale sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF, è impugnabile al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 5
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con il 1° gennaio 2019.

La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione Municipale no. 20 del 14 gennaio 2019.

Pubblicata agli albi Comunali a partire dal 21 gennaio 2019 per un periodo di 30 giorni.

I termini di ricorso vengono sospesi durante i periodi di ferie giudiziarie (art. 16 Legge sulle procedure amministrative LPAm).

Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione agli albi comunali, secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge Organica comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione.

E' abrogata l'Ordinanza municipale concernente il prelevamento della tassa sui cani del 26 maggio 2014.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Nicola Brivio

Luca Cavadini